

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**- SEDE DI ROMA -**

**Sez. I quater – Rg. 5776/2019**

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**GIUSTA ORDINANZA N. 3550/2019 DEL 05.06.2019**

Nell'interesse del Sig. **Carmelo PAVONE** (C.F. PVNCML90E07C632R), nato a CHIETI (CH) il 07.05.1990 e residente a Letojanni (ME) in Via Vittorio Emanuele n. 39, rappresentato e difeso dall'**Avv. Riccardo Veltri** (C.F. VLTRCR89B06E472M) del Foro di Tempio Pausania, PEC riccardo.veltri@pec.it, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio Legale in Roma, Viale Carso n. 14, giusta procura speciale alle liti rilasciata in calce al presente atto.

[Si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente fax n. 06.98378068 o indirizzi PEC: riccardo.veltri@pec.it].

- ricorrente

**contro**

- **Il Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **Il Capo della Polizia** - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- resistenti

**nei confronti di**

- n. 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, da assumere a seguito della pubblicazione del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, all'esito del concorso indetto con "bando per l'assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato,

indetto con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato nella G.U.R.I. - 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi Ed Esami” - di cui all’art. 2 del «Decreto della Direzione Centrale per le risorse umane, Ufficio attività concorsuali, n. 333-D/12D.2.17/12217 del 28.05.2018»,

- degli ulteriori soggetti idonei chiamati all’assunzione dall’Amministrazione resistente, all’esito del nuovo scorrimento della graduatoria di merito;

- controinteressati

previa concessione, ex art. 41, comma 4 c.p.a., di notifica per pubblici proclami, ove ritenuto opportuno anche tramite pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso sul sito internet dell’Amministrazione resistente;

\* \* \*

**PER L’ANNULLAMENTO E/O RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI  
IDONEA MISURA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.**

**1.** del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato in data **15.03.2019** sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie Speciale - Concorsi ed Esami, con cui è stato avviato il procedimento finalizzato all’assunzione di n. 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all’art. 11, co. 2-*bis*, del D.L. n. 135/2018, conv. dalla L. n. 12/2019, il quale richiama ed applica retroattivamente i nuovi requisiti di assunzione previsti dal Decreto Ministeriale 13 luglio 2018, n. 103 per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato **[all. 1]**;

**2.** nei limiti d’interesse dell’odierna ricorrente, delle seguenti Tabelle richiamate nel suddetto Decreto e pubblicate in pari data: Tabella A: soggetti che risultano in possesso dei nuovi requisiti attinenti all’età

e al titolo di studio; Tabella B: soggetti esclusi dal procedimento, avendo superato il previsto limite di età, anche tenendo conto del diritto all'elevazione; Tabella C: soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, per i quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti (art. 4 del Decreto) **[all. 2]**;

**3.** del Decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia del 19.04.2019 e dei suoi allegati, con cui è stata successivamente disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei predetti n. 1851 allievi agenti della Polizia di Stato **[all. 3]**;

**4.** per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 13 luglio 2018, n. 103, con cui il Ministero dell'Interno ha stabilito (art. 2, comma 1) che *“La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei”* **[all. 4]**;

**5.** di ogni altro atto lesivo precedente, conseguente, successivo e consequenziale e/o comunque connesso alla modifica dei requisiti di accesso di cui sopra, ancorché attualmente non conosciuto.

#### **FATTO**

**1.** Con bando del 18.05.2017, a firma del Capo della Polizia **[all. 5]**, il Ministero dell'Interno indiceva una procedura selettiva per il reclutamento di un numero complessivo di n. 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, così suddiviso:

“a) concorso pubblico, per esame, a n. 893 posti, aperto ai cittadini italiani, purchè siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato;

b) concorso pubblico, per esame e titoli, a n. 179 posti, riservato a coloro che sono in servizio, da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale, purchè siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato;

c) concorso pubblico, per esame e titoli, a n. 76 posti, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, purchè siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato”.

**2.** L'art. 8 del bando (*Fasi di svolgimento dei tre concorsi*) stabiliva che i concorsi si svolgessero in base alle seguenti fasi: 1) prova scritta d'esame; 2) prova di efficienza fisica; 3) accertamenti psico-fisici; 4) accertamento attitudinale.

**3.** L'art. 4, comma 1, del medesimo bando (*Requisiti di partecipazione*) prevedeva espressamente, inoltre, tra i requisiti richiesti ai fini della partecipazione: “... *d) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età. Quest'ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti*”.

**4.** Il successivo comma 3 specificava, infine, che “*i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato (...)*”.

**5.** Con domanda del 10.06.2017, il ricorrente - in possesso di laurea in giurisprudenza e ventisettenne all'epoca dell'inoltro, chiedeva di essere ammessa a partecipare al *concorso pubblico, per esame, a 893 posti,*

*aperto ai cittadini italiani in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione per l'assunzione nella Polizia di Stato, di cui all'art. 1, lettera a) del bando di concorso, ivi fornendo le necessarie informazioni richieste dalla *lex specialis* [all. 6].*

**6.** In data 07.08.2017, il ricorrente superava la prova scritta con votazione di **9,000 [all. 7]** (la prova poteva essere superata acquisendo un punteggio superiore ai sei decimi), risultando, in tal modo - all'esito della **pubblicazione della graduatoria finale di merito avvenuta in data 29.05.2018** con Decreto n. 333-D/12D.2.17/12217 - idoneo non vincitrice (All.8).

**7.** All'esito di successivi scorrimenti, il ricorrente sarebbe dovuto essere convocato per le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali ai fini della successiva assunzione.

**8.** In data 15.03.2019, il Ministero dell'Interno pubblicava il Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, con il quale avviava il procedimento per l'assunzione di n. 1851 nuovi allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 11, co. 2-*bis*, D.L. n. 135/2018, conv. dalla L. n. 12/2019, ivi **richiamando (ed erroneamente applicando)** i nuovi requisiti di assunzione previsti dall'impugnato D.M. n. 103/2018.

**9.** La pubblicazione di tale provvedimento e delle sue Tabelle (A, B, e C) **preclude irrimediabilmente oggi al ricorrente** ogni successivo accesso nei ruoli di agente della Polizia di Stato, anche nel caso in cui l'Amministrazione si determinasse a nuovi successivi scorrimenti della graduatoria di idonei, in ragione dell'**illegittima applicazione -con effetti retroattivi- del citato D.M. 13 luglio 2018, n. 103, con cui il Ministero dell'Interno ha stabilito nuovi e più stringenti requisiti**

**minimi per l'accesso ai ruoli di allievo agente e allievo agente tecnico della Polizia di Stato.**

**10.** La norma sopravvenuta (art. 2, co. 1) stabilisce, infatti, che *“La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei”*.

**11.** L'erronea applicazione al concorso in oggetto del (nuovo) limite di età è ancor più acclarata e manifesta se si considera quanto disposto al successivo art. 5, comma 1 del D.M. stesso, secondo cui *“I requisiti anagrafici di cui al presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso”*.

**12.** Il predetto *iter* di assunzione sta proseguendo con la recente pubblicazione (19.04.2019) del Decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di tali soggetti.

**13.** I richiamati Decreti del Capo della Polizia pregiudicano, pertanto, in modo concreto diretto ed attuale, gli interessi concorsuali del ricorrente (di età anagrafica superiore di un anno all'applicato nuovo limite di età di 26 anni), la quale si trova oggi costretto alla loro immediata impugnazione, unitamente ad ogni ulteriore atto ancorchè precedente, conseguente, successivo e consequenziale e/o comunque connesso alla modifica dei requisiti di accesso di cui sopra.

**14.** L'azione dell'Amministrazione resistente, per come espressa, viola, a ben vedere, i più elementari principi generali dell'agire pubblico, quali, a tacer d'altro, **la trasparenza, l'uguaglianza e la *par condicio* tra tutti i partecipanti alle procedure concorsuale** (in questo caso

verrebbero assunti concorrenti in possesso di differenti requisiti di accesso...!!), nonché **il loro legittimo affidamento.**

**15.** I suddetti provvedimenti come sopra richiamati, appaiono, pertanto, manifestamente illegittimi ed erronei e, per l'effetto, si impugnano innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**I. ILLEGITTIMITA' DEGLI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 13 LUGLIO 2018, N. 103 / VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.) E UGUAGLIANZA (ART. 3 COST.) / VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI / ERRONEITA' E CONTRADDITTORIETA' NELLA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO.**

L'esame della premessa in fatto evidenzia l'abuso compiuto dall'Amministrazione resistente a danno del ricorrente (oltre che di tutti i partecipanti al concorso di età superiore ai 26 anni di età).

Il Ministro dell'Interno, in particolare - interpretando erroneamente una norma peraltro molto chiara nella sua formulazione - ha ritenuto di **applicare con effetti retroattivi al concorso in oggetto le disposizioni di un Decreto Ministeriale (D.M. 13 luglio 2018, n. 103) successivo alla pubblicazione della graduatoria finale di merito** di cui al Decreto n. 333-D/12D.2.17/12217 del 29.05.2018, **i cui effetti si esplicano oggi ai fini del solo scorrimento delle graduatorie di idoneità.**

Tale decisione ha, pertanto, palealmente violato i più elementari principi generali dell'agire pubblico, quali, **la trasparenza, l'uguaglianza e la par condicio tra tutti i partecipanti alle procedure concorsuale**, in uno con lo stesso **legittimo affidamento del ricorrente** (idoneo non vincitore) al posto messo a concorso, in ordine ai quali appare addirittura superfluo tediare ulteriormente l'Ecc.mo Collegio (si pensi, al riguardo, al disposto di cui all'art. 5, co. 1 del citato D.M. n. 103/2018, secondo cui "*I requisiti anagrafici di cui al presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso*").

Fermo quanto sopra, non è dato comprendere come possano oggi essere assunti nello stesso concorso, a fasi *alterne*, soggetti in possesso di differenti requisiti di partecipazione; il tutto, infine, in violazione palese della stessa *lex specialis* della procedura, la quale (anch'essa) non lascia spazio ad alcun dubbio, specificando espressamente tra i requisiti di partecipazione (art. 4) **il possesso dei 30 anni di età alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso**.

In tema di idoneità ad una procedura concorsuale, si richiama in questa sede brevemente **la copiosa (e univoca) giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione**, secondo cui "*E' noto che, qualora la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti attraverso il sistema del concorso e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, prevedendo il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile, sono rinvenibili, in un tale comportamento, gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore*



di lavoro pubblico, non solo al rispetto della norma con la quale ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede.

Il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, invero, **consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo** (Cass. n. 9384 del 2006, n. 23327/2009, n. 21671/2013, n. 14397/2015), con la conseguenza che può affermarsi che l'assunzione del ricorrente costituisca un atto dovuto da parte dell'amministrazione che ha pubblicato il bando di concorso" (ex multis, Cass. Civile, SS.UU., sent. n. 29916/2017).

\* \* \*

**II. IN VIA SUBORDINATA: ILLEGITTIMITA' DEL D.M. 13.07.2018, N. 103, NEL CASO IN CUI PRODUCA EFFETTI RETROATTIVI DA APPLICARE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL BANDO DEL 18.05.2017 / VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI LEGALITA', TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E LEGITTIMO AFFIDAMENTO.**

Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio ritenesse legittimo l'operato della Pubblica Amministrazione in ragione del fatto che il citato D.M. produce realmente effetti retroattivi, il ricorrente impugna, in via subordinata, anche tale atto, poiché emanato in **violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico.**

Si richiama, al riguardo, in questa sede, il principio del "*tempus regit actum*" (nel caso di specie, "*tempus regit actionem*"), il quale trova il suo riconoscimento nell'ordinamento tramite l'art. 11 delle Disposizioni sulla Legge in generale, ove si statuisce che la legge

dispone solamente per l'avvenire, recependo, in tal modo, la naturale avversione nei confronti di una norma che tolga certezza al passato.

**Siffatta regola esprime un principio di ordine generale cristallizzato in ogni branca del diritto.**

La norma sopravvenuta, pertanto, dovrà essere applicata alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore, mentre quella precedente, oramai abrogata, continuerà ad aver vigore nei riguardi di tutti i rapporti giuridici che siano nati prima dell'abrogazione stessa e siano ancora pendenti.

La violazione dell'Amministrazione attiene, in questa sede, al procedimento di selezione concorsuale, ritenuto un *unicum* giuridico attraverso il quale la P.A. esercita la propria funzione amministrativa. Tutti gli atti o fatti che lo compongono sono, pertanto, elementi essenziali ed indefettibili, nell'ambito di una relazione in cui ciascun fattore rileva in termini di compartecipazione al risultato finale della fattispecie.

L'intero procedimento, pertanto, non potrà che essere disciplinato dalla normativa in vigore al momento in cui esso ha avuto inizio, senza che un provvedimento sopravvenuto possa trovare applicazione immediata nel corso dello sviluppo delle fasi endoprocedimentali.

Al contrario, l'attuazione di norme sopravvenute provocherebbe **una ingiustificata alterazione dei presupposti giuridici della stessa funzione amministrativa**, impedendo alla procedura avviata di dispiegarsi secondo la disciplina vigente al momento dell'avvio.

La giurisprudenza amministrativa prevalente ha evidentemente condiviso tale assunto, chiarendo come **tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi debbano essere formati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro emanazione.**

Il Consiglio di Stato, in particolare, ha affermato in modo netto **la natura generale del principio di irretroattività** e il **divieto di retroattività dei provvedimenti amministrativi**, nonché dei regolamenti ministeriali, statuendo che *“Il principio di irretroattività rappresenta un principio generale dell’ordinamento, che come tale vincola certamente la fonte secondaria, il regolamento ministeriale il quale, in assenza di una chiara deroga legislativa al principio di irretroattività, non può che disporre nel senso della irretroattività, essendo certamente illegittimo il regolamento retroattivo”* (Cons. Stato, Sez. VI, 03.03.2016, n. 882).

\* \* \*

**Premesso e considerato quanto sopra il ricorrente ha richiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati per quanto di ragione dello stesso. Con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.**

\* \* \*

**La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza della Sezione Prima Quater del Tar Lazio, Roma, del 05/06/2019 n. 3550, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.**

Roma, 9 Luglio 2019

Avv. Riccardo Veltri